247 22 fo

54136/B

VENICE

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30510715

74995

CAPITOLI
TABACCO.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

L V B V C C O·

C V L I L O F I

Addì 10. *Giugno* 1778.

L' Illuſtriſſimi ed Eccellentiſſimi Signori Cinque Savj alla Mercanzia, hanno ordinato alli Pinelli Stampatori Ducali, che in teſta al Contratto Tabacco preſentato al Magiſtrato Noſtro per eſſer conſervato nel Notariato del medeſimo a cauzione delle Parti, ſtampar debbano il preſente; Mand. &c.

(*Girolamo Gradenigo Savio alla Mercanzia.*

(*Vicenzo Barziza Savio alla Mercanzia.*

(*Zuanne Querini Cav. Savio alla Mercanzia.*

Marc' Antonio Celſi Nod.

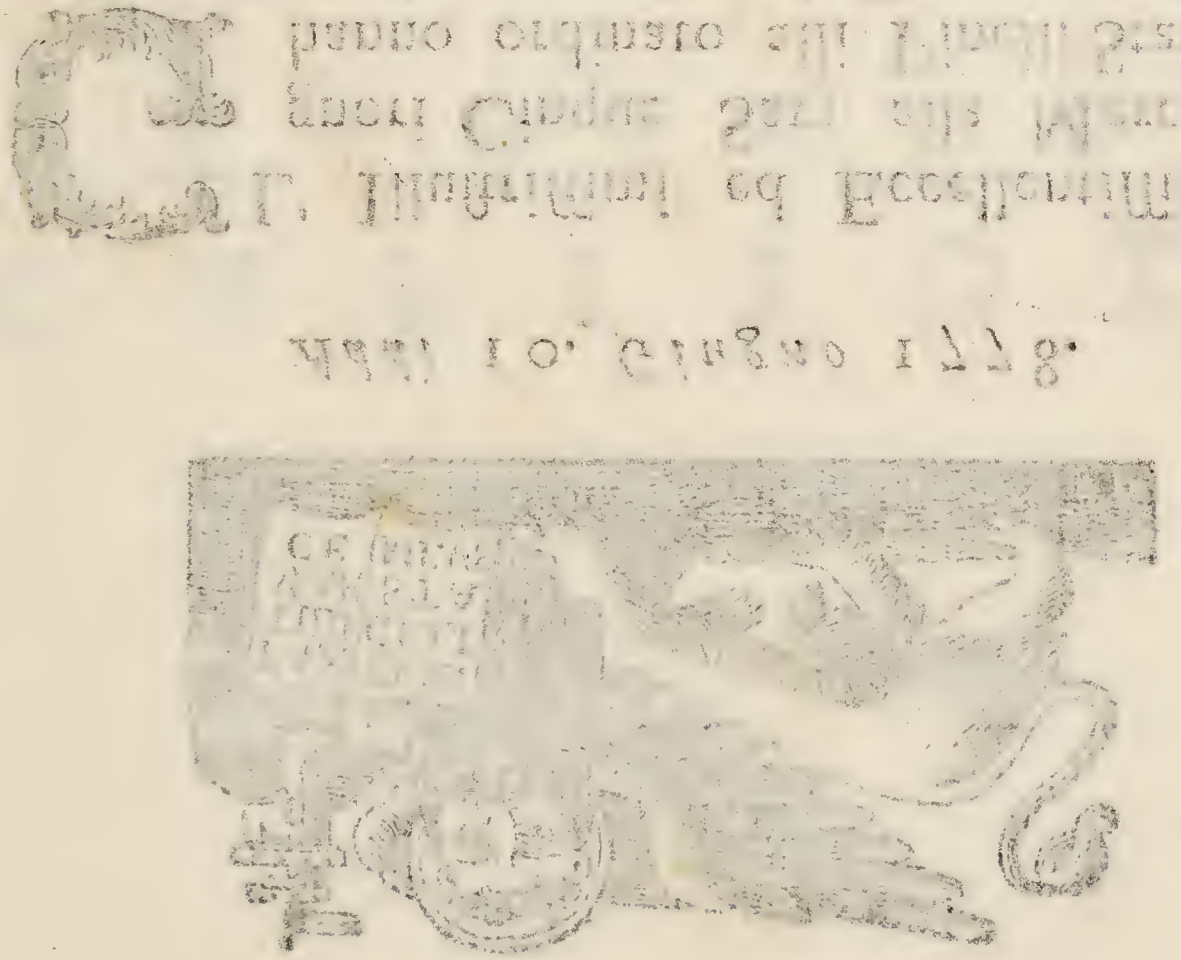

CAPITOLI

Stabiliti colla Convenzione 14. Maggio 1778. tra il Signor Girolamo Manfrin Impresario Generale della prossima futtura Condotta dei Tabacchi di tutto lo Stato Veneto, e le Contrade delli Sette Comuni Valstagna, Oliero, Campolongo, Valrovina, per l' impianto, coltivazione, e vendita dei loro Tabacchi nativi denominati Nostrani durante il tempo della Convenzione medesima.

I.

LLI quattro Comuni suddetti viene permesso l'impianto, e coltivazione del Tabacco denominato Nostrano, però espressamente nella sola quantità complessiva di Campi Cento settanta misura Vicentina, e non più, e per il corso soltanto di sette raccolti, incluso l' imminente prossimo raccolto.

II.

Dovrà la Piantagione stessa essere nello spazio di Campi come sopra quantificati esequita inalterabilmente colla distanza di sole Onzie Ventiuna Venete intermedie dall' una, all'altra Pianta, tanto in larghezza, quanto in lunghezza, e ciò ad effetto di confluire anche in tal modo non solo al-

la miglior riuſcita del Tabacco medeſimo, ma anche alla ſalvezza di altri riguardi eſſenzialiſſimi all' intereſſe del Pubblico Erario, e dell' Impreſa Generale.

III.

Ogni Anno nel Meſe di Giugno cominciando dal proſſimo Giugno 1778. dovrà immancabilmente eſſere ſpedito da ogni uno dei ſuddetti Comuni al Signor Fermiere Generale Manfrin un' eſatto Cattaſtico, in cui chiaramente, e nominatamente riſultino le quantità, e località riſpettive de' Terreni, e le Dite, che frà di loro avranno diviſe per l' Impianto de ſuddetti Campi cento e ſettanta.

IV.

Verſo gl' ultimi di Luglio, o primi di Agoſto preciſamente, ed ogni Anno, ſe piacerà al Signor Manfrin, ſarà fatto incontrare, una o più volte da ſuoi Agenti li ſuddetti Campi cento, e ſettanta, e parimenti la convenuta diſtanza di Onzie 21. da Pianta a Pianta.

V.

Il Sindico, e Governatori pro tempore di ogni Anno dei ſuddetti quattro Comuni avranno il preciſo debito di ſopraſtare col maggior ſtudio, e vigilanza alla buona Coltura del prodotto, al qual effetto ſarà parimenti dell' arbitrio del Sig. Manfrin di deſtinare chiunque altro di più gli gradiſſe.

V I.

Preſtata ne' predetti limitati ſpazj, e diſtanze la più diligente cultura del Tabacco, Cimate, e Curate oportunamente le Piante, Eccepiti, ed atterrati i ributti, che mai potranno eſſere introdotti neppure nei Tabacchi da Terra, o ſia d' inferior qualità, ed abbrucciato il Fuſto dopo raccolta la buona Foglia, come li ſuddetti Comuni s' obbliga immancabilmente farlo alla preſenza del ſuddetto Sindico, e Governatori d' ogni reſpettivo Comune, ed Agente, o Agenti del Signor Manfrin, ſe ſi riſolverà ſpedirli, ne ſeguirà la Maſera de' Tabacchi ſteſſi, intorno la quale ſarà pure preciſo impegno, e dovere de' Comuni di uſare la maggior induſtria ed attenzione.

V I I.

L' accennata Maſera tanto ne' Tabacchi da Terra, o ſia inferiori, quanto in quelli migliori, che dovranno eſſer ridotti in Pacchi, o Libri a piacere del Signor Manfrin ogni Anno ſarà terminata per gli ultimi di Decembre, o primi di Gennaro al più.

V I I I.

Verun individuo de Comuni ſteſſi non potrà mai trattenere preſſo di sè, nè con altrui mezzo la menoma quantità di Tabacco, neppure a pretesto di proprio uſo.

I X.

E perchè poi quegli Abitanti non manchino del conveniente provedimento di Tabacco al proprio uſo, e non reſti altresì a pretesto di queſto aperto l'adito impune ai Contrabbandi, concorre il Signor Girolamo Manfrin alla richieſta di detti quattro Comuni, cioè di eſſo provederli tutti dell' intiero loro occorrente Tabacco in Foglia, ſomminiſtrando egli per conſeguenza Libbre ſeicento (600.) di Tabacco al Comun di Oliero, Libbre ſeicento (600.) al Comun di Campolongo, Libbre cinquemille al Comun di Valſtagna, e Libbre trecento (300.) a quello di Valrovina, e queſte conſegnabili ai Debiti tempi in mano, e colla reſponſabilità intiera del Sindico, e Governatori pro tempore dei reſpettivi Comuni alli prezzi ſteſſi, colli quali il detto Signor Manfrin gl' avrà da loro acquiſtati, col preciſo debito, che in cadaun Comune ſiano venduti in una pubblica Bottega, con eſterna iſcrizione, che connoti la vendita del Tabacco.

E la Perſona venditrice ſarà da cadauno di detti Comuni traſcelta, perchè poi da eſſi oportunemente notificata al detto Signor Manfrin, e da eſſo approvata, paſſi al pubblico Eſercizio di detta Vendita, da cui ſarà rimoſſa la perſona medeſima ad ogni cenno del Signor Manfrin, al caſo, che lo credeſſe neceſſario per eſſerne poi ſurrogata un' altra nei modi come ſopra.

X.

Atteſe le coſe, come ſopra accordate, ſarà preciſo obbligo di cadaun Comune, di far in modo, che i loro riſpettivi Sindici, e Governatori pro tempore tengano ſotto geloſiſſima Cuſtodia la Foglia, che ſarà come ſopra conſegnata, e quella di tratto in tratto farla peſtare, e compire in lavoro ſempre ſotto la loro Cuſtodia, diſciplina, e geloſiſſima vigilanza, e con patto eſpreſſo, che non debbano, nè poſſano ſotto qualunque eſcogitabile ragione permetterne di detti Tabacchi la Vendita ſe non in quantità maggiore di ſole preciſe oncie tre al più.

X I.

Alli Proprietarj poi di que' Fondi, che nei reſpettivi detti Comuni ſaranno effettivamente coltivati a Tabacco il detto Signor Manfrin per far coſa piacevole ai Comuni medeſimi concede la libertà di depoſitare, e conſegnare ſeparatamente cadauno dal pieno del loro particolare raccolto, e nei tempi però ſtabiliti col ſuſſeguente Capitolo Duodecimo in mano dei Capi, e Governatori come ſopra tanta quantità di Tabacco in Foglia, quanta, che, lavorata in preſenza de' riſpettivi Capi, e Governatori medeſimi, baſti a ſomminiſtrare a cadauno di detti Proprietarj ogni due Meſi, e non prima Libbre una, e non più di Tabacco in Polvere, eſcluſo ai ſuddetti Capi ogni benchè menomo arbitrio in contrario.

XII.

Nell' accennato Meſe di Decembre, o primi di Gennaro tutto l'intiero Raccolto di detti Campi 170. ſarà traſportato tutto in una volta da cadaun Comune nella ſolita Caſa a ciò deſtinata in ogni reſpettivo Comune, e per l'affitto delle quali Caſe s' obbliga il ſuddetto Sig. Manfrin di corriſpondere Ducati ſeſſantaſei correnti, cioè Ducati dodeci al Comun di Campo longo, Ducati dieciotto al Comun di Oliero, Ducati vinti al Comun di Valſtagna, e Ducati ſedeci al Comun di Valrovina, dichiarandoſi, che le Caſe medeſime debbano ſempre ſervire per Depoſito de' Tabacchi, e per uſo, e comodo degli Agenti del Sig. Manfrin.

XIII.

Ognuna delle ſuddette Caſe averà due, o più Chiavi, una delle quali reſterà ſempre preſſo l'Agente, o Agenti del Sig. Manfrin, e l'altra preſſo perſona deſtinabile da ognuno de' ſuddetti Comuni.

XIV.

Nel tempo che ſarà come ſopra paſſato tutto il raccolto nelle ſuddette Caſe verranno colà eſattamente eſaminati, peſati, ed indi pagati in Venezia tutti i Tabacchi da Terra o ſia inferiori previe le prove.

XV.

Li Tabacchi poi migliori, o ſia in Libri, o Pacchi queſti pure ſaranno nel tempo ſuddetto peſati puramente in via d'avviſo.

XVI.

Li ſuddetti Tabacchi in Pacchi, o Libri, cuſtoditi come nel Capitolo Duodecimo, dovranno ogni Anno ivi permanere per conto dei mentovati quattro Comuni per tutto il Meſe di Aprile.

XVII.

Frattanto ſarà dell'arbitrio, e della diligenza di ognuno de ſuddetti quattro Comuni di far preſtare ai loro ſuddetti Tabacchi quelle attenzioni, che ad uſo della loro Arte crederanno di tempo, in tempo occorrenti.

Per il quale effetto volendo il Signor Manfrin di buon animo contribuire al loro maggior comodo, e ad ogni anche eventuale iſtantaneo biſogno, ſubbirà all'aggravio di deſtinare, e mantenere a proprie ſpeſe un Agente in cadaun Comune dagli ultimi Decembre fino gli ultimi di Aprile di ogni Anno, dal quale poſſano li detti Comuni aver pronta l'apertura delle Caſe, e la ſua perſonale preſenza all'opera loro.

XVIII.

Nel accennato Meſe di Aprile dovranno di bel nuovo eſſere peſati li Tabacchi Migliori, o ſia in Pacchi, o Libri ſempre in ſucceſſione l' un Comune all' altro, ed allora ſola s' intenderanno queſti per conto del Signor Manfrin, previe già contemporaneamente le dovute prove, dietro le quali ſaranno toſto pagati per intiero in Venezia come nel Capitolo 26. li Tabacchi ſuddetti.

XIX.

Tanto ne Tabacchi inferiori detti da Terra quanto ne' Tabacchi migliori detti in Pacchi, o Libri, tutti i ributti, e le Foglie che ſi ritroveranno fracide, o verdi nell' atto delle viſite, e diligenti eſami che verran fatti dovranno eſſere abbrucciate alla preſenza dell' Agente, o Agenti del Signor Manfrin, e delle riſpettive Parti.

XX.

Egualmente nei Tabacchi da Terra, che in quelli in Pacchi le prove dovranno eſſer fatte alla preſenza delle Parti col concorſo delle quali ſarà non altrimenti, che da' Monti de' Tabacchi eſtratta una certa ſufficiente quantità de' medeſimi in iſtato naturale, e cole ſolite Radiche, e queſta ſolleggiata giuſta la pratica, ſarà indi anche peſtata, onde dietro un

tal

tal lavoro riportar s' abbia il reale oggetto, che è dell' eſſenza del preſente Contratto, cioè di pagare, e ricevere tutto il Tabacco ſolo in Polvere aſciutta in modo che non poſſa riſentire più il menomo Calo.

XXI.

Nei Tabacchi in Libri giuſto la conſuetudine dovranno eſſere levati i Fuſti, e nel reſto le prove ſaranno egualmente fatte come ſopra.

XXII.

Tanto le Radiche, che deriveranno dalla facitura de' Tabacchi in Libri, quanto le Foglie, che ſi ritroveranno immature ne' Pacchi, o Libri ſteſſi, e così pure i Tabacchi da Terra ridotti, mediante le accennate prove ſaran pagati al prezzo fiſſato di ſoldi dieciotto la Libbra di Polvere aſciutta peſo groſſo Vicentino.

XXIII.

Li Tabacchi in Pacchi, e quelli in Libri ragguagliati colle ſteſſe enunziate prove, riporteranno il convenuto prezzo, i primi di Lire una, e ſoldi undeci, e li ſecondi di Lire una, e ſoldi tredici, sì gl' uni, che gl' altri la Libbra già di Polvere aſciutta peſo groſſo Vicentino.

XXIV.

Eſſeguita pontualmente la Piantagione del Tabacco nelli ſpazzi, e diſtanze convenute, e ſopra eſpreſſe, ſiccome i Rappreſentanti de' ſuddetti quattro Comuni aſſeriſcono non poter certamente produrre i fiſſati Campi 170. per intero, e totale raccolto un' Anno coll' altro, che all' incirca Libbre 88000. (ottantaottomille) Tabacco peſo groſſo Vicentino, così in buona fede non ricuſa il Sig. Manfrin di aſſumerſi l' obbligo, come ſe lo aſſume, di ricevere ogni Anno tutte le ſuddette Libbre ottantaottomille Tabacco, e pagarle ne' tempi, prezzi, e modi col preſente Contratto ſtabiliti pel corſo intero di ſette proſſimi raccolti, incluſo il raccolto vicino, anzi per di più dimoſtrare il ſuo buon genio verſo i Comuni ſteſſi, promette, e sì obbliga di ricevere anche tutto quel Tabacco di più, che oltre le accennate Libbre 88000. per combinazione faceſſero annualmente per pagare anche queſto in relazione alle qualità, alli ſteſſi tempi, e modi delle ſuddette Libbre 88000., però colli ſeguenti patti eſpreſſi, e condizioni, cioè

XXV.

Prima. Che due terzi dell' intiero totale raccolto di detti Campi centoſettanta ſia di Tabacchi in Libri, o Pacchi, ed un terzo ſolo di Tabacchi da Terra.

Seconda. Che l' aumento per buon genio accordato ſopra le ſuddette Libbre 88000. annue non ſorpaſſi in ſei raccolti proſſimi la Summa di Libbre vintiduemila (22000) peſo groſſo Vicentino.

Terza. Che tal aumento forpaſſando le ſuddette Libbre 22000. tutto quel di più abbia a ſervire in conto, ed in diffalco delle Libbre 88000. ſpettanti al ſettimo raccolto.

Quarta. Che ſe per aventura, la qual coſa non ſi deve ſupporre, il predetto aumento formontaſſe le Libbre 88000. attinenti al ſettimo raccolto incluſo ſempre il raccolto proſſimo 1778. in tal caſo non ſia tenuto il Sig. Manfrin pagare il di più, che a Lire una, e ſoldi cinque, il Tabacco in Pacchi, e Libri indiſtintamente, ed a ſoldi tredici le Radiche, ed il Tabacco da Terra sì gli uni, che gli altri per cadauna Libbra peſo groſſo Vicentino, e tutti ridotti in Polvere aſciutta, mediante le prove convenute, ed eſpreſſe nel preſente Contratto.

Quinta. Che non arrivando il raccolto di qualche Anno a formare la ſumma di Libbre 88000. abbia il Signor Manfrin di compenſare il di meno di quell'Anno col di più; che poteſſe raccoglierſi negli Anni poſteriori, o che foſſe ſtato conſegnato negli antecedenti fino però alla concorrente quantità delle accennate Libbre 88000.

Sesta. Che i ſette convenuti raccolti, incluſo il raccolto proſſimo non ſomminiſtrando completivamente l'annua predetta quantità di Libbre 88000. non poſſa per tal difetto pretenderſi da ſurriferiti quattro Comuni verun riſarcimento, nè bonificazione.

XXV.

Nel compimento del ſeſto raccolto il Sig. Manfrin a miſura

ſura della buona fede, che ſarà preſtata dalli detti quattro Comuni alla pontuale oſſervanza del Contratto preſente, ed a miſura altresì dello ſtato di abbondanza, o ſcarſezza in cui allora s' attroverà de' Tabacchi Noſtrani, pafferà egli a manifeſtare la ſua inclinazione di prorogare, o nò il preſente Contratto ſino l' ottavo raccolto incluſive.

XXVI.

Ognuno dei ſuddetti Comuni con ſpeciale, e legale mandato di Procura dovranno impartire la facoltà a perſona di lor piacere di riſcuotere dal Sig. Fermiere Generale Manfrin tutto il reſpettivo valore dei loro Tabacchi, quale gli ſarà pagato prontamente (mediante Cambiale per Baſſano) ſempre in Venezia a tempi ſopra fiſſati verſo ricevuta ; e nota diſtinta firmata dal Agente, o Agenti del Signor Manfrin, che averanno immagazzenati li Tabacchi medeſimi.

XXVII.

Verſo gli ultimi di Settembre, ogni Anno per far coſa grata a detti quattro Comuni promette il Sig. Manfrin di pagare un anticipazione ſenza verun loro aggravio di Ducati ſeimille Correnti, quali doveranno eſſere diffalcati tutti in Aprile nel Atto del pagamento dei Tabacchi in Pacchi, o Libri, a cauzione del qual disborſo tutti li ſuddetti quattro Comuni inſolidatamente ſi obbligano ora per tutto il tempo del preſente Contratto verſo il Sig. Manfrin di reſponſa-

bili-

bilità del Capitale tutto, che ſarà come ſopra esborſato, per lo che pure inſolidatamente obbligano, ed ipotecano tutti i loro reſpettivi Tabacchi, Beni, e Perſone in forma ec.

XXVIII.

Sarà obbligo peculiare del Sindico, e Governatori pro tempore dei ſuddetti quattro Comuni con ſcorta ſufficiente d'incontrare ai primi Confini dei reſpettivi Comuni ſteſſi, ed accompagnare ovunque nei Comuni medeſimi l'Agente, o Agenti, che vorrà ivi ſpedire il Signor Manfrin in qualunque tempo; di portarſi ſopraluoco entro il Meſe di Luglio cadaun Anno per riconoſcere l'oſſervanza delle preſcritte diſtanze, e dimenſioni di Terreno nella Piantagione del Tabacco; di ſvellerlo, e di abbrucciarlo, al caſo di ſcoperte traſgreſſioni, di fare la viſita ogni Meſe in ciaſcheduna Caſa de' Comuni ſteſſi, onde accertarſi, che non detenghino Contrabbandi de' Tabacchi, nè diano mano di Contrabbandare ai loro vicini, di vegliare ed impedire nelle Strade, e luoghi reconditi il tranſito, e depoſito de' Tabacchi de' Foraſtieri, o loro Conterminanti, di ritenere qualunque Contraffacente, e ben aſſicurato traſportarlo nelle carceri di Vicenza, con darne pronto avviſo al Signor Manfrin, che verſo ogni retenzione, convinti, o confeſſi, che ſiano i Rei ſi aſſume l'impegno di pagare Ducati Vinti Correnti, ed in oltre pagare il Tabacco fermato in Contrabbando a ſoldi vinti la Libbra in polvere aſciutta, o ragguagliata in polvere aſciutta peſo groſſo Vicentino, purchè

chè il Tabacco fermato non ſia fracido, o di peſſima qualità, nel qual caſo ſarà pagato meno.

XXIX.

Ed in caſo che cadauno delli reſpettivi quattro Comuni mancaſſero dalla pontuale oſſervanza di alcuno degli obblighi ad eſſo impoſti, e da medeſimi volontariamente aſſuntiſi, non ſolo col Capitolo immediato precedente, non che con ogni altro abbracciato nel preſente Contratto, quello, o quelli dei Comuni, che vi mancaſſero ſieno irremiſſibilmente nell' Anno della loro rilevata mancanza ſoggetti, e ciò per patto eſpreſſo, alla minorazioni di ſoldi otto la Libbra peſo groſſo Vicentino in confronto dei prezzi convenuti come ſopra indiſtintamente ſull' intero importare de' reſpettivi loro Tabacchi, e così toties, quoties.

XXX.

Gl' individui tutti parimenti, li quali alteraſſero le relative loro ſtabilite, e convenute eſtenſioni di Terreno, e la diſtanza ancora nelle Piantagioni, e contraveniſſero in qualunque parte all' eſatta oſſervanza dell' altre coſe tutte ad eſſi ſingolarmente incombenti in vigore del preſente Contratto, ſieno e s' intendono ipſo facto decaduti dall' indulto, e benefizio della Piantagione, e Coltivazione del Tabacco per tutto l' intiero corſo della futura Condotta, e ſarà in arbitrio del Sig. Manfrin di devolvere la facoltà, ed il benefizio medeſi-

mo per un egual corriſpondente eſtenſione di Terreno a chi più gli piacerà o nel Comune ſteſſo, o in altri, preferiti però ſempre quegl' individui delli riſpettivi Comuni, li quali aveſſero anche per Lettera diretta al Sig. Manfrin manifeſtata, ed indicata la traſgreſſione.

Addì 5. Giugno 1778.

Raſſegnati al Magiſtrato Eccellentiſſimo de' Cinque Savj alla Mercanzia per la loro inviolabile eſecuzione, e per eſſere conſervati nell' Offizio del Fed. Nodaro a cauzione delle Parti.

Piero Alberti Segr.